



PIERANGELO BUONGIORNO

Ipotesi su Vitellio*

SOMMARIO: 1. Premesse. – 2. L'identità di Vitellio e la cronologia di Sabino. – 3. D. 34.9.22 e la data di composizione dei *libri ad Vitellium* di Sabino: un'esesesi necessaria. – 4. Ipotesi su Vitellio. – 5. Una questione di 'scuola'? – Abstract.

1. Premesse

La presenza, nelle fonti della giurisprudenza romana, di *libri ad Vitellium* di Masurio Sabino e poi di Paolo, ha sollecitato nella romanistica moderna e contemporanea una vivace discussione intorno alle questioni sulla natura di queste due opere e addirittura se sia o meno esistito un giurista di nome Vitellio¹. In particolare, tale ultima questione è stata alimentata dalla considerazione che un giurista di nome Vitellio ci è altrimenti (almeno con riguardo alle fonti giurisprudenziali) del tutto sconosciuto².

Ciò ha contribuito a minare l'ipotesi che – se non altro per analogia con altri *'libri ad'* noti dalle fonti ossia opere di commento a scritti di un altro giurista, in prevalenza elaborati solo dopo la morte del giurista commentato³ – verrebbe più naturale formulare, ossia che i *libri ad Vitellium* (almeno quelli di Sabino) fossero annotazioni dell'opera di questo altrimenti ignoto giurista.

* Ho discusso i punti nodali della ricerca con Giuseppe Camodeca e Detlef Liebs, che ringrazio.

¹ Le pagine che seguono riproducono, con un apparato di note essenziale, il testo della relazione svolta in occasione del seminario bolognese del 2016. Sono citati soltanto i contributi le cui opinioni sono oggetto d'immediata discussione. Per una ricostruzione in dettaglio dell'intero dibattito dottrinale, anche nella prima età moderna, si rinvia invece a T. BEGGIO, *Vitellius: status quaestionis e prospettive*, in questo volume. Una sintesi anche in A. SPINA, *Ricerche sulla successione testamentaria nei Responsa di Cervidio Scevola*, Milano 2012, pp. 53 ss.

² Così F. SCHULZ, *Geschichte der römischen Rechtswissenschaft*, Weimar 1961, p. 261: «Der Jurist Vitellius ist uns im übrigen ganz unbekannt»; formulazione a mio parere più incisiva di quella inglese («No jurist of the name is known») in ID., *History of Roman Legal Science*, Oxford 1953², p. 210. Ma sulle difficoltà di resa in lingua inglese del testo della storia della giurisprudenza di Schulz, originariamente concepito in lingua tedesca, vd. le considerazioni di Edoardo Volterra, in una lettera ora edita in P. BUONGIORNO, «Ricordi di anni lontani e difficili». *Romanisti a Leiden nella lunga estate del 1939*, in *Index XLIV*, 2016, pp. 479 ss., part. p. 481.

³ Sulla natura dei *'libri ad'* la storiografia non è però in passato stata concorde. A F. SCHULZ, *History*, cit., p. 210 nt. 5, che assertivamente sosteneva che «the jurists do not cite by





E dunque, nel corso del tempo si è anzi venuta a sedimentare l'ipotesi, peraltro autorevolmente sostenuta (soprattutto da Bremer, Di Marzo, Liebs)⁴, secondo la quale Vitellio sarebbe stato non già un giurista ripreso e commentato da Sabino, bensì il dedicatario o destinatario di un'opera a contenuto giuridico, redatta da Sabino e poi ripresa da Paolo: quest'ultimo, per brevíloquenza, avrebbe mantenuto il titolo a suo tempo dato all'opera da Sabino, mentre in realtà quelli di Paolo sarebbero stati *'libri ad Sabini libros ad Vitellium'*. Nell'ambito di una tale ricostruzione, il Vitellio dedicatario dell'opera di Sabino è stato in prima battuta identificato con Publio Vitellio⁵, *procurator rerum Augusti* di rango equestre e *avus* dell'Aulo Vitellio imperatore nell'anno 69 d.C.

In particolare, secondo Bremer, Publio Vitellio, *procurator rerum Augusti*, sarebbe stato onorato da Sabino che, *«pro amicitia ... precibus commotus ... officii administrandi praecepta proposuerit»*⁶.

Vitellio sarebbe quindi stato non già il dedicatario, quanto invece il destinatario (fittizio o reale) dell'opera. Qualcosa di simile, insomma, a quanto era accaduto nel 71 a.C., allorché Pompeo si era accinto a rivestire il consolato per l'anno successivo e l'erudito M. Terenzio Varrone, *familiaris* del console designato, era stato da costui richiesto di allestire un *commentarius εἰσαγωγικός de officio senatus habendi*, ossia un trattatello *ex quo (Pompeius, scil.) disceret, quid facere dicereque deberet, cum senatus consulere*⁷. Dal canto suo Salvatore Di Marzo, facendo salva l'impostazione di Bremer (e negando cioè l'identificazione di Vitellio con un giurista), osservava come l'opera fosse stata composta «al fine di riuscire profittevole alla persona, alla quale era dedicata» (vedendo cioè in Vitellio il 'fruitore' primo dell'opera), senza però pronunciarsi esplici-

the name in the dedication», si contrapponeva una più prudente lettura d'insieme di A. GUARINO, *Libri ad*, in ID. (a cura di), *Synthese Vincenzo Arangio-Ruiz*, II, Napoli 1964, pp. 768-771; diversamente, D. LIEBS, *Nichtliterarische römische Juristen der Kaiserzeit*, in K. LUIG, D. LIEBS (hrsg. v.), *Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition. Symposium aus Anlaß des 70. Geburtstages von Franz Wieacker*, Ebelsbach 1980, pp. 138 s., considera l'ipotesi (poi ancora sostenuta in ID., *Rez. zu F. WIEACKER, Römische Rechtsgeschichte, zweiter Abschnitt*, in *Göttingische Gelehrte Anzeigen*, CCLX, 2008, p. 105, da cui si cita) «dass *libri ad* bis weit ins 2. Jh. n. Chr. stets Widmungen waren». Ma sulla possibilità che i *'libri ad'* fossero, sin dal primo secolo, libri di commento ad opere di altri giuristi vd. ora in dettaglio le considerazioni di G. VIARENGO, *I commentari di giuristi romani intitolati a persone con particolare riferimento all'opera di Paolo*, in questo volume.

⁴ F.P. BREMER (ed.), *Iurisprudentiae Romanae quae supersunt*, II.1, Lipsiae 1898, p. 375; S. DI MARZO, *Di una recente congettura sull'indole dei 'libri ad Vitellium' di Masurio Sabino*, Palermo 1899; D. LIEBS, *Nichtliterarische römische Juristen*, cit., 138 s. Dubbio A. GUARINO, *Ad Vitellium*, in *BIDR*, LXVI, 1963 (sed 1964), 17 s.

⁵ Suet. *Vit.* 2.2. *PIR*² [= *Prosopographia Imperii Romani saec. I, II, III. Editio altera*, edd. E. GROAG, A. STEIN et alii, Berolini 1933-2015] V 744.

⁶ F.P. BREMER, *Iurisprudentiae Romanae*, cit., p. 375.

⁷ Cfr. Gell. 14.7pr.-2. Sull'Isagogico di Varrone, a dispetto di lavori molto recenti di modesto interesse, sempre utile resta K. KUMANIECKI, *De Varronis libro isagogico ad Pompeium eiusque dispositione*, in *ACD*, X-XI, 1974-1975, pp. 41-44.





tamente sulla questione se la ricostruzione di Bremer fosse da correggere rispetto all'identificazione del dedicatario ovvero rispetto alla cronologia⁸.

In ogni caso, come avrebbe opportunamente chiosato (in aperta polemica con Di Marzo) Giovanni Baviera, «uno dei motivi, se non forse l'unico, che spinse Bremer a negare l'esistenza di un giureconsulto di nome Vitellio fu l'assoluta mancanza di reliquie di suoi scritti o di notizie riferentesi a un Vitellio giurista»⁹.

Una considerazione non irrilevante, giustamente critica rispetto all'abuso dell'*argumentum ex silentio*, tanto più che fu formulata in piena temperie positivista. E proprio in considerazione di questa opportuna osservazione, parte della storiografia del secolo scorso ha opportunamente riconsiderato la possibilità che Vitellio sia da identificarsi con un giurista, per quanto sconosciuto e noto solo in modo indiretto. Le più recenti acquisizioni sul piano della ricerca prosopografica e storico-giuridica hanno tuttavia portato in rilievo elementi non trascurabili, che credo consentano di riconsiderare la questione dell'identificazione di Vitellio, con il risultato di giungere quantomeno a formulare nuove ipotesi di lavoro con le quali confrontarsi. Le considerazioni che saranno svolte muovono appunto in questa direzione e da un lato cercheranno di focalizzare la nostra attenzione sull'identità di Vitellio, dall'altro imporranno qualche necessaria considerazione sugli elementi datanti dell'opera *ad Vitellium* di Sabino.

2. L'identità di Vitellio e la cronologia di Sabino

Per quanto attiene alla prima questione, ossia l'identità di Vitellio, sarebbe tendenzialmente prudente applicare il 'rasoio' di Guglielmo di Ockham, e non tentare di ipotizzare, se non strettamente necessario, l'esistenza di un Vitellio non altrimenti noto¹⁰. A tale proposito, appare opportuno sottolineare come – sia che si voglia identificare Vitellio con un giurista, sia che lo si ritenga il dedicatario/destinatario dell'opera – l'ipotesi più probabile è che egli vada rintracciato all'interno di una *gens* di rango senatorio. È da questo ordine che emerge infatti, almeno per tutta l'età del primo principato, un'élite in grado di giocare un ruolo di rilievo sulla scena politica e sociale (e per la quale risultare dedicataria ovvero destinataria di opere avrebbe senz'altro costituito elemento di riconoscibilità), come pure (e soprattutto) di esprimere soggetti con una solida '*Juristenausbildung*' e in grado di acquisire rilievo in Roma¹¹.

⁸ S. DI MARZO, *Di una recente congettura*, cit., p. 14.

⁹ G. BAVIERA, *Di una recente congettura sull'indole dei 'libri ad Vitellium' di Masurio Sabino*, in *Arch. Giur.* «Filippo Serafini», LXIII, 1899, pp. 12 s. (estr. con imp. aut., da cui si cita).

¹⁰ Come fanno, pur nella più assoluta prudenza, molti: così per esempio Th. MAYER-MALY, s.v. *Vitellius*, 7t, in *PWRE*, *Suppl.* IX, Stuttgart 1962, col. 1743, W. KUNKEL, *Herkunft und Soziale Stellung der römischen Juristen*, Graz-Wien-Köln 1967², pp. 117 ss., e più di recente K. WACHTEL e M. HEIL in *PIR*² V 737.

¹¹ In età giulio-claudia un giurista pervenuto in età matura al rango equestre come Masu-





Lo sfuggente Vitellio, quindi, tanto che lo si ritenga un giurista, quanto che lo si consideri ‘soltanto’ un rilevante uomo del suo tempo, andrà ricercato in prima battuta fra i membri dell’élite senatoria a noi noti¹². A tale proposito, la *gens Vitellia* nota a Ostia dai *fasti* cittadini in epoca cesariana, quasi certamente da collegare a un Quinto Vitellio senatore alla fine dell’epoca triumvirale, quindi forse estintasi (almeno nel suo ramo senatorio) già in età augustea¹³, è troppo in là nel tempo per risultare congeniale alle nostre riflessioni.

Viceversa la *gens Vitellia* originaria di *Nuceria Alfaterna* (provenienza ormai di acquisizione consolidata¹⁴), aveva conosciuto una rapida ascesa proprio con l’avvento dell’età augustea, in principio raggiungendo il rango equestre con il già ricordato *rerum Augusti procurator* Publio Vitellio¹⁵ e poi, dalla generazione successiva, quello senatorio. Il Publio Vitellio cavaliere ebbe quattro figli, Aulo (*PIR*² V 738), Quinto (*PIR*² V 746), Publio (*PIR*² V 743) e Lucio (*PIR*² V 741). Delle sorti di questi, cresciuti in piena età augustea, siamo relativamente ben informati in particolar modo da un lungo brano di Svetonio. Come di consueto, anche nella *vita* dell’imperatore Vitellio il biografo esordisce nella trattazione indagando (*Vit.* 1-3) l’*origo* della *gens* di questi. Dopo aver preso le mosse dalle ‘genealogie incredibili’ dei *Vitellii*, che a quanto pare circolavano già nell’ultima età augustea, il biografo di epoca adrianea si sofferma sui *rumores* relativi alla *gens*, per poi virare sui dati più attendibili¹⁶. Scrive Svetonio:

2.2. *Ceterum P. Vitellius domo Nuceria, sive ille stirpis antiquae sive pudendis parentibus atque avis, eques certe R. et rerum Augusti procurator, quattuor filios amplissimae dignitatis cognomines ac tantum praenominibus distinctos reliquit, Aulum Quintum Publum Lucium. Aulus in consulatu obiit, quem cum Domitio Neronis Caesaris patre inerat, praelatus alioqui famosusque cenarum magnificentia. Quintus caruit ordine, cum auctore Tiberio secerni minus idoneos senatores removerique placuisset.* 3.

rio Sabino costituisce ancora un’eccezione, dovuta senz’altro alle eccellenti doti dell’uomo, come emerge del resto in trasparenza da Pomp. *l.s. enchirid.*, D. 1.2.2.48 e 50.

¹² Già W. KUNKEL, *Herkunft und Soziale Stellung*, cit., p. 118, osservava: «Doch ist es nicht unwahrscheinlich, daß der Jurist irgendwie mit der Familie des Kaisers zusammenhängt».

¹³ Su questa *gens* cfr. G. CAMODECA, *Nuceria, Alfeno Varo, e l’origo dei Vitellii: rilettura del luogo di redazione della tabula giocondiana CIL IV 3340, 45*, in M. SILVESTRINI (a cura di), *Le tribù romane. Atti della XV^{te} Rencontre sur l’épigraphie (Bari 8-10 ottobre 2009)*, Bari 2010, pp. 392 s. nt. 51, con bibliografia. Diversamente W. KUNKEL, *Herkunft und soziale Stellung*, cit., p. 118 nt. 109.

¹⁴ La questione è stata definitivamente risolta da G. CAMODECA, *Nuceria, Alfeno Varo, e l’origo dei Vitellii* cit., pp. 385 ss., le cui risultanze sono recepite ora da K. WACHTEL e J. HEINRICHS, in *PIR*² V 740.

¹⁵ Da taluno (e.g. K. WACHTEL, M. HEIL, in *PIR*² V 737, anche se in via residuale) peraltro identificato come il giurista commentato da Sabino, senza però alcun elemento davvero probante.

¹⁶ Sul tema vd. anche P. BUONGIORNO, *Alla ricerca della legittimazione. Principi senatori magistrati nel 68-69 d.C.*, in R. CRISTOFOLI, A. GALIMBERTI, F. ROHR VIO (a cura di), *Costruire la memoria. Uso e abuso della storia fra tarda repubblica e primo principato (Venezia, 14-15 gennaio 2016)*, Roma 2017, pp. 223-224.





Publius, Germanici comes, Cn. Pisonem inimicum et interfectorem eius accusavit condemnavitque, ac post praeturae honorem inter Seiani conscios arreptus et in custodiam fratri datus scalpro librario venas sibi incidit, nec tam mortis paenitentia quam suorum obtestatione obligari curarique se passus in eadem custodia morbo perit.

Segue poi, in *Vit.* 2.4-5 e 3.1, un lungo *excursus* su Lucio Vitellio, il padre dell'imperatore, su cui ritorneremo più innanzi.

Venendo ai primi tre figli di Publio Vitellio, invece, possiamo rilevare come essi ebbero sorti alterne e in ogni caso le loro parabole di vita vennero ad esaurirsi già in epoca tiberiana. Pur essendo tutti ascesi al rango senatorio, Aulo, *cos. suff.* 32 d.C.¹⁷, morì in carica. Quinto fu invece rimosso, già nel 17 d.C., dall'ordine senatorio (come conferma anche Tac. *ann.* 2.48)¹⁸, senza che nulla di rilevante si sappia di lui dopo questa data; fu in ogni caso dedicatario di un *libellus* sulla 'genealogia divina' della *gens Vitellia*, indirizzatogli mentre era *quaestor principis* di Augusto¹⁹. Publio, infine, pur essendo stato vicino a Germanico e avendo sostenuto l'accusa in senato contro Cn. Calpurnio Pisone²⁰, morì (c'è da credere sempre nel 32 d.C.) a seguito di un tentativo di suicidio commesso mentre era affidato in custodia al fratello in attesa del processo per la partecipazione alla 'congiura' di Seiano. Questo porta tanto a renderli improbabili come dedicatarii/destinatarii dell'opera di Sabino²¹, quanto a escludere l'identificazione di uno di loro con un giurista di cui si sarebbe sentita la necessità di commentare l'opera.

Al contrario dei fratelli, Lucio Vitellio ebbe invece lunga e felice carriera politica, ricoprendo tre consolati, il secondo e il terzo dei quali come ordinario al fianco di Claudio, essendo proconsole in Siria, ottenendo un *imperium* straordinario durante il periodo di soggiorno di quest'ultimo in Britannia (per sei mesi fra il 43 e il 44 d.C.)²² e rivestendo infine la *censura ex s.c.* nel 47/48 d.C. (sempre al fianco dell'imperatore)²³. Scrive Svetonio (*Vit.* 2.4):

¹⁷ A. DEGRASSI, *I fasti consolari dell'impero romano dal 50 a.C. al 613 d.C.*, Roma 1952, p. 10.

¹⁸ Cfr. Suetonius. *Lives of Galba, Otho & Vitellius*, ed. with transl. and commentary of D. SHOTTER, Warminster 1993, p. 162.

¹⁹ Suet. *Vit.* 1.2: *Exstat Q. Elogi ad Quintum Vitellium Divi Augusti quaestorem libellus, quo continetur, Vitellios Fauno Aboriginum rege et Vitellia, quae multis locis pro numine coleretur, ortos toto Latio imperasse; horum residuam stirpem ex Sabinis transisse Romam atque inter patricios adlectam.*

²⁰ Sul punto cfr. W. ECK, A. CABALLOS RUFINO, F. FERNÁNDEZ, *Das Senatus consultum de Cn. Pisone Patre*, München 1996, pp. 134 e 151.

²¹ Come pure ritiene D. LIEBS, *Nichtliterarische römische Juristen*, cit., p. 139.

²² In generale sul *cursus honorum* di Lucio Vitellio cfr. A. TORTORIELLO, *I fasti consolari degli anni di Claudio*, in *Mem. Acc. Lincei*, Ser. IX, XVII.3, Roma 2004, pp. 598 ss.; sul suo *imperium*, però, vd. P. BUONGIORNO, *Nuove riflessioni sui poteri di Lucio Vitellio nell'anno 43 d.C.*, in *RIDA*, LV, 2008, pp. 138 ss.

²³ Sino alla morte, occorsa dopo il 51 d.C., a cavaliere fra gli ultimi anni del principato di Claudio (ipotesi più verosimile) e i primi dell'epoca neroniana. Il senato lo onorò con un *funus publicum*, cfr. P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta. Una palinogenesi delle deli-*





Lucius ex consulatu Syriae praepositus, Artabanum Partborum regem summis artibus non modo ad colloquium suum, sed etiam ad veneranda legionum signa pellexit. Mox cum Claudio principe duos insuper ordinarios consulatus censuramque gessit. Curam quoque imperii sustinuit, absente eo expeditione Britannica.

Tutto ciò ne fa un profilo di sicuro interesse per una possibile identificazione con il dedicatario ovvero il destinatario dell'opera di Sabino²⁴; tuttavia, come pure mostrano una serie di tracce riscontrabili nelle fonti, pare abbastanza evidente (aspetto su cui ritorneremo più innanzi) anche un certo interesse di costui per questioni e argomenti di natura giuridica²⁵.

Ad ogni buon conto, prima di svolgere ulteriori considerazioni sull'identità di Vitellio e sulla natura dei *libri ad Vitellium*, sarà necessario effettuare un *excursus* sulla cronologia di Sabino e, soprattutto, di questa sua opera: quest'ultimo, in particolare, è un aspetto negletto dalla storiografia accumulatasi intorno ai *libri ad Vitellium* e in fin dei conti ha richiamato l'attenzione dei soli Bremer e Baviera²⁶.

Un ben noto testo di Gaio, *inst.* 2.218, pare comprovare che Sabino visse (e fu scientificamente attivo) abbastanza a lungo da poter commentare il *senatus consultum Neronianum* (approvato cioè *auctore Nerone Caesare*; cfr. *Gai. inst.* 2.197) sulla convalescenza del legato *per damnationem*. Tale delibera senatoria, che stabiliva che ogni legato invalido per uso di formule non appropriate dovesse considerarsi valido come legato di obbligazione, fu forse approvata nel quadro di un più ampio riordino di norme in materia testamentaria²⁷; in ogni caso, l'effettiva portata del provvedimento dovette essere oggetto di discussione già in antico. Scrive Gaio:

Ideoque si extraneo legatum fuerit, inutile est legatum; adeo ut Sabinus existimaverit ne quidem ex sena-

berazioni senatorie dell'età di Claudio (41-54 d.C.), Napoli 2010, pp. 379 s. Nell'iscrizione apposta sul monumento funebre di costui (il cui testo è noto da *Suet. Vit.* 2.4), *'Pietatis immobilis erga principem'*, si legge un riferimento al *princeps* e non già al *divus Claudius*; un debole indizio del fatto che costui fosse premorto a Claudio, e non il contrario. In proposito vd. anche P. BUONGIORNO, *Claudio, il principe inatteso*, Palermo 2017, pp. 210 s.

²⁴ Così, diffusamente, D. LIEBS, *Nichtliterarische römische Juristen*, cit., pp. 138-139, e poi ancora ID., *Rez.* zu F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 105.

²⁵ Vedi § 4 *infra*.

²⁶ F.P. BREMER, *Iurisprudentiae Romanae*, cit., p. 375; G. BAVIERA, *Di una recente congettura*, cit., 12.

²⁷ E. VOLTERRA, s.v. *Senatus consulta*, in *Noviss. Dig. Ital.*, XVI, Torino 1969, p. 80 (estr. con imp. aut.) nr. 121 [= ora in rist. anast. con note di lettura e indici a cura di P. BUONGIORNO, A. GALLO e S. MARINO, Stuttgart 2017, p. 158], ove fonti e discussione della storiografia. In generale, su questa delibera, vd. anche P. ARCÉS, *Senatoconsulto Neroniano e legatum per praeceptionem*, in *Diritto@Storia*, IX, 2010. La cronologia 'lunga' della vita di Sabino è in ogni caso comunemente accettata: vd. per esempio D. LIEBS, *Nichtliterarische römische Juristen*, cit., p. 138, L. PETERSEN, in *PIR² M 358*, e più di recente A. SCHIAVONE, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Torino 2017², p. 335. Vd. ora anche D. MANTOVANI, *Les juristes écrivains de la Rome antique. Les œuvres des juristes comme littérature*, Paris 2018, p. 34 con nt. 35 (ove ult. bibl.).





tusconsulto Neroniano posse convallescere: nam eo, inquit, senatusconsulto ea tantum confirmantur, quae verborum vitio iure civili non valent, non quae propter ipsam personam legatarii non deberentur et rell.

Rinviando ad altra sede la discussione di questioni legate alla disciplina introdotta dal *senatus consultum Neronianum* e alla sua differente interpretazione da parte di Sabino e dei giuristi successivi – *in primis* Giuliano e Africano (le cui opinioni sono richiamate da Gaio nel prosieguo del passo) – non si potrà qui fare a meno di respingere alcuni estemporanei, recenti tentativi²⁸ di sostenere che il Sabino citato da Gaio nel luogo in esame sia in realtà Celio Sabino²⁹: basterà soltanto osservare come le altre citazioni di questo giurista siano in Gaio sempre puntuali nell'onomastica (*inst.* 3.70 e 3.141: *Caelius Sabinus ait...*), forse proprio al fine di non ingenerare confusione con lo scolarca.

Allo stato delle nostre conoscenze, la datazione del *senatus consultum Neronianum* resta oscillante fra il 60 e il 64 d.C.³⁰, arco temporale oltre il quale si può dunque fissare la più tarda produzione e poi la morte di Sabino³¹. Si tratta in ogni caso di un elemento che, se assunto singolarmente, non adduce, da solo, alcun argomento risolutivo nel puntellare la cronologia dei *libri ad Vitellium*.

3. D. 34.9.22 e la data di composizione dei *libri ad Vitellium* di Sabino: un'esegesi necessaria

Decisivo per la datazione dei *libri ad Vitellium* di Sabino è invece, secondo Bremer, un brano di Trifonino, escerpito dal quinto libro delle *disputationes*³² e confluito in D. 34.9.22 (Pal. 15). In esso si fa menzione della disciplina introdotta dal *senatus consultum Turpillianum* (61 d.C.) e, in chiusa, dopo aver rappresentato la *ratio* su cui è fondata la soluzione proposta al caso, Trifonino osserva che «*idem et Sabinus libris ad Vitellium scripsit*». È evidente come la verifica dell'estensibilità di questa notazione all'intero passo, invece che alla sola *ratio* rappresentata da Trifonino nella proposizione im-

²⁸ Per esempio di G. MORGERA, *Studi su Masurio Sabino*, Napoli 2007, pp. 17-21, che richiama un accenno di R. BAUMAN, *Lawyers and Politics in the Early Roman Empire: A Study of Relations Between the Roman Jurists and the Emperors from Augustus to Hadrian*, München 1989, p. 63.

²⁹ Su questo giurista (PIR² A 1194), probabilmente nato sul finire del terzo decennio del I d.C. e che potrebbe aver intrapreso la propria carriera politica e attività giuridica negli ultimi anni del principato di Claudio, mi sia consentito rinviare a P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 82 s. e nt. 225, ove bibl.

³⁰ Così E. VOLTERRA, s.v. *Senatus consulta*, cit., p. 80 nr. 121.

³¹ M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, Roma-Bari 1991⁴, p. 263.

³² In un contesto in cui il giurista severiano si sarebbe occupato specificatamente di *quere-la inofficiosi testamenti*. Cfr. in proposito O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, II, Lipsiae 1889², col. 358, frgg. 15 e 16 (D. 3.1.11), e, diffusamente, anche S. QUERZOLI, *I testamenti e gli officia pietatis. Tribunale centumvirale, potere imperiale e giuristi tra Augusto e i Severi*, Napoli 2000, pp. 212 ss. e nt. 66. Sulla composizione e la struttura dell'opera vd. anche K. FILDHAUT, *Die libri disputationum des Claudius Thryphoninus. Eine spätclassische Juristenschrift*, Berlin 2000, part. pp. 14 s.





mediatamente precedente, sia essenziale per poter argomentare, insieme con Bremer, la datazione dei *libri ad Vitellium* successivamente al 61 d.C. Sarà dunque opportuno riesaminare il frammento in dettaglio:

Tutorem, qui pupilli sui nomine falsum vel inofficiosum testamentum dicit, non perdere sua legata, si non optinuerit, optima ratione defenditur et si libertum patris pupilli sui nomine capitis accusaverit, non repelli a bonorum possessione contra tabulas, quia officii necessitas et tutoris fides excusata esse debet. Nec quisquam iudicum calumnia notabit tutorem, qui non suis simultatibus accusationem sub nomine pupilli instituit, sed cogente forte matre pupilli vel libertis patris instantibus. Et si tutor reum aliquem postulaverit pupilli nomine et ideo non sit exsecutus, quod interim ad pubertatem pupillus pervenerit, non oportet dici in Turpillianum eum senatus consultum incidisse. Discreta sunt enim iura, quamvis plura in eandem personam devenierint, aliud tutoris, aliud legatarii: et cum non suae personae iure, sed pupilli accusaverit, propriam poenam mereri non debet. Denique pupillo relicta in eo testamento, nisi a principe conservata sint, pereunt: adeo ille est accusator, is defensor et quasi patronus. idem et Sabinus libris ad Vitellium scripsit.

Il caso rappresentato è quello di un *tutor* che, *pupilli sui nomine*, abbia impugnato senza successo un testamento di cui egli stesso sia legatario, dichiarandolo falso o inofficioso; ovvero abbia accusato un liberto del *de cuius* di aver falsificato il testamento; ovvero abbia desistito dall'accusa a causa della sopraggiunta pubertà del pupillo (condizione che avrebbe permesso al pupillo di agire in prima persona). Sullo sfondo emerge la questione, posta da Trifonino (ed evidentemente rimasta fuori dal testo escerpito dai compilatori giustinianeï), se le conseguenze negative dell'indegnità a succedere³³, sul piano del *ius civile* e su quello del *ius honorarium*, come pure le conseguenze e le sanzioni del *senatus consultum Turpillianum* investissero detto tutore³⁴: prospettiva che ben si concilia anche con la collocazione di questo frammento nel titolo 34.9 del Digesto, ossia sotto la rubrica *de his quae ut indignis auferuntur*.

Trifonino argomenta come, *optima ratione*, si possa sostenere (*defenditur*) che il tutore che abbia agito per ottenere la revoca delle tavole testamentarie³⁵, anche lad-

³³ Per le due fattispecie d'indegnità del «legittimario che intenta o per cui viene intentata la *querella inofficiosi testamenti* con prosecuzione della lite fino a sentenza contraria» e dell'«onorato nelle tavole e nei codicilli che promuove o per cui viene promossa l'impugnativa del documento come falso in tutto o in parte con prosecuzione della lite fino a sentenza contraria», cfr. E. NARDI, *I casi di indegnità nel diritto successorio romano*, Milano 1937, rispettivamente pp. 85 ss. e 117 ss.

³⁴ Per un inquadramento del caso vd. anche K.-P. MÜLLER-EISELT, *Divus Pius constituit. Kaiserliches Erbrecht*, Berlin 1982, p. 258, e poi anche K. FILDHAUT, *Die libri disputationum*, cit., pp. 130 ss. (pur con qualche divaricazione rispetto alla genuinità del testo) e, in estrema (forse eccessiva) sintesi, A. GUASCO, *L'indegnità a succedere. Tra bona ereptoria e 'diritto di rappresentazione'*, Napoli 2018, pp. 58 s.

³⁵ Sugli aspetti formali di tale *sponsio praeiudicialis* cfr. P. COSENTINO, *Sul 'pro tutela agere' di Inst. 4, 10 pr.*, in *SDHI*, XXX, 1964, pp. 271 s., con bibl., e ora soprattutto G. FINAZZI, *'Heredem esse' ed 'in tutelam suam venire': riflessioni sulla struttura della sostituzione pupillare*, in *BIDR*, XCIV-XCV, 1991-1992 (sed 1994), pp. 143 ss., part. pp. 145 s.





dove non ottenga una tale pronuncia, non perderà – per indegnità a succedere – il diritto ai *legata* riservatigli nel testamento. E – sempre in ragione della medesima *optima ratio* (si noti come ‘*et ... non repelli a bonorum possessione contra tabulas*’ sia un’infinitiva, anch’essa retta dalla principale ‘*optima ratione defenditur*’)³⁶ – si potrà sostenere che egli non sia escluso dalla *bonorum possessio contra tabulas* nel caso in cui abbia ad esempio promosso una *accusatio capitis* contro un liberto del padre del pupillo (evidentemente in ordine alla falsità del testamento, la cui *poena*, capitale, era disciplinata dalla *lex Cornelia testamentaria*). L’*optima ratio* indicata da Trifonino appare senz’altro da rintracciare nella *officii necessitas* e nella *tutoris fides*, perché, rimarca il giurista (il *nec* mette evidentemente in collegamento il periodo che segue con quello precedente), il tutore non potrà essere condannato neppure per *calumnia*, qualora abbia proposto l’*accusatio pupilli nomine* non già per una propria inimicizia personale (*suis simultatibus*) verso l’accusato bensì in considerazione di pressioni ricevute dalla madre del pupillo ovvero da altri liberti del *de cuius*³⁷.

Sin da subito viene dunque in rilievo la funzione ‘strumentale’ dell’attività svolta dal tutore in sede processuale, in difesa dei (presunti) diritti del pupillo. Tale funzione avrebbe garantito il tutore anche in caso di desistenza dall’accusa scaturente dall’avvenuto raggiungimento della pubertà da parte del *pupillus*³⁸, poiché la sua condotta ‘desistente’ non sarebbe ricaduta nelle fattispecie sanzionate dal *senatus consultum Turpillianum*³⁹.

³⁶ Crede tuttavia a un’interpolazione di questo inciso K. FILDHAUT, *Die libri disputationum*, cit., p. 132. La sua genuinità è però generalmente accolta, per esempio da C. MASI DORIA, *Bona libertorum. Regimi giuridici e realtà sociali*, Napoli, 1996, pp. 420 e 421, nt. 445.

³⁷ Questo inciso (*nec quisquam – patris instantibus*) era ritenuto interamente insiticio da S. SOLAZZI, *Ancora sull’edictum de postulando*, in *BIDR*, XXXVII, 1929, p. 10 nt. 4 (lettura interpolazionisticamente più severa di quella offerta in ID., *La minore età nel diritto romano*, Roma 1912, p. 201), poi seguito da M. LAURIA, *Calumnia*, in *Studi in memoria di Umberto Ratti*, Milano 1933, p. 110 nt. 5, e ID., *Accusatio-Inquisitio*, in *Atti Acc. Napoli*, LVI, 1934, p. 48 nt. 3 (estr. con imp. auton., da cui si cita).

³⁸ Su questa fattispecie vd. L. FANIZZA, *Delatori e accusatori. L’iniziativa nei processi di età imperiale*, Roma 1988, p. 79 s. Per una distinzione delle età del minore vd. invece F. LAMBERTI, *Su alcune distinzioni riguardo all’età dell’impubere nelle fonti giuridiche romane*, in S. CAGNAZZI et alii (a cura di), *Scritti di storia per Mario Pani*, Bari 2011, pp. 211 ss.

³⁹ La desistenza ingiustificata era stata repressa, com’è noto, almeno a partire dall’età di Claudio, con un senatoconsulto (emanato nel primo bimestre di un anno che resta oscillante fra il 42, il 43 e il 47) che aveva autorizzato i *praetores* a pronunciare direttamente la sentenza di *calumnia* nel caso in cui l’accusatore, invitato a presentarsi in un giorno prestabilito, non si fosse presentato né avesse addotto una valida *excusatio*. Nel 61 d.C., con il *senatus consultum Turpillianum*, prese le mosse da una vicenda concreta i *patres* sarebbero nuovamente intervenuti in materia, perfezionando il meccanismo della *pronuntiatio de calumnia*, irrogando pene più severe e – a quel che sembra – disciplinando i principi di scusabilità dell’assenza dell’accusatore (e correlativamente dell’accusato). Cfr. in proposito P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 203 ss., part. p. 212. In generale vd. anche G. PURPURA, *Il papiro BGU 611 e la gene-*





Dunque, chiosa Trifonino, nelle fattispecie in esame in una medesima persona (il tutore) si assommano *iura* differenti, tanto di *legatarius*, quanto di *tutor*. Quindi, agendo il tutore a vantaggio non proprio, ma del pupillo, non gli si potranno addossare responsabilità che non gli competono, che si trasferiscono invece sul rappresentato. E, difatti, diviene indegno soltanto il pupillo⁴⁰: a essere intaccati sono (a meno che il principe non disponga diversamente) i beni lasciati al pupillo *ex testamento*, poiché egli è da ritenersi *accusator*, mentre il tutore è soltanto *defensor et quasi patronus*⁴¹. A seguire, Trifonino conclude precisando che la stessa cosa (*idem*) scrisse Sabino nei libri *ad Vitellium*.

Come spiegare, quindi, l'*idem*? Come un riferimento all'insieme delle fattispecie discusse da Trifonino o alla sola *ratio* su cui la soluzione di esse si fonda? O, ancora, soltanto ad una delle fattispecie venute in rilievo? Aderendo ad argomenti interpolazionistici, ci si potrebbe – seguendo Lavaggi – avventurare a ritenere insitico l'intero inciso '*discreta sunt – pereunt*', perché contrario all'organico andamento del testo, così da ricondurre la citazione di Sabino direttamente all'inapplicabilità della disciplina del *senatus consultum Turpillianum* in caso di desistenza dell'accusa del tutore per sopravvenuta pubertà del pupillo⁴². Ma tale soluzione appare poco o nulla soddisfacente, non fosse altro perché la storiografia ha già da tempo messo in evidenza come non vi siano argomenti adeguati a sostenere la presenza di una glossa⁴³.

E, a dire il vero, molti dubbi sollevano anche le altre proposte di interpolazioni testuali, in particolare quella della proposizione '*nec quisquam – instantibus*', variamente avanzata dagli studiosi di più stretta osservanza interpolazionistica⁴⁴: esse hanno a

si del senatoconsulto Turpilliano, in *AUPA*, XXXVI, 1976, pp. 219-251, e, specificamente sulla disciplina introdotta dal *sc. Turpillianum*, L. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., part. pp. 41 ss.

⁴⁰ Per questo aspetto della disciplina dell'indegnità vd. E. NARDI, *I casi di indegnità*, cit., p. 291.

⁴¹ Anche questo inciso ('*discreta sunt – pereunt*') è stato tacciato di interpolazione, in particolar modo da G. LAVAGGI, *D. 34.9.22*, in *SDHI*, III, 1937, pp. 460 ss., ma in ogni caso in esso sembra doversi rintracciare la *ratio* della soluzione al caso proposta da Trifonino, come del resto ritenevano già i Glossatori (vd., pur criticamente, le annotazioni di LAVAGGI, *o.u.c.*, p. 461). D'altro canto, come mette bene in rilievo P. COSENTINO, *Sul 'pro tutela agere'*, cit., p. 272 nt. 31, «l'espressione '*non suae personae iure, sed pupilli (iure)*' fa riscontro al '*iure cuiusdam successionis*' di D. 5.2.22.3, anch'esso tratto dai libri *disputationum* di Trifonino e contemplante un problema analogo». In ogni caso, a ragione G. FINAZZI, '*Heredem esse' ed 'in tutelam suam venire'*', cit., p. 145 nt. 115, osserva come l'affermazione non vada presa alla lettera, «costitu(endo) soltanto un tentativo di motivare la decisione fondandosi sull'esame dell'interesse tutelato».

⁴² G. LAVAGGI, *D. 34.9.22*, cit., pp. 461 s. e part. p. 462: «Potrebbe... essere stato il giurista classico (Trifonino, *scil.*) ad avere qui richiamato l'autorità di Sabino, ma solo con riguardo alla decisione da lui accolta in merito al SC. Turpilliano».

⁴³ Cfr. in dettaglio E. NARDI, *Tornando su due passi delle fonti: D. 34.9.22 e D. 34.9.9 pr.*, in *SDHI*, V, 1939, pp. 439 ss.

⁴⁴ Vedi nota 37 *retro*.





mio parere l'effetto di indebolire la tenuta di un brano che si segnala invece per l'unitarietà del caso rappresentato, e non già – come pure ritenuto da alcuni – per essere una mera rassegna di «atti o fatti processuali, suscettibili in sé, sotto date circostanze, di pregiudizievoli conseguenze per chi vi avesse dato causa»⁴⁵.

In buona sostanza, infatti, la *disputatio* di Trifonino si svolge secondo un iter logico ben identificabile, che descrive “a tutto tondo” le due principali fattispecie in cui potrà ricadere il tutore legatario, che *pupilli nomine* agisca in sede civile ovvero promuova un'accusa *ex lege Cornelia testamentaria*. In entrambi i casi, se soccombente in sede processuale, egli sarà garantito in ordine ai propri diritti di successione a titolo particolare, poiché è al pupillo che si trasferiranno le acquisite indegnità a succedere. Tuttavia, le vicende processuali relative alla repressione criminale del falso testamentario hanno l'effetto di produrre conseguenze sul piano della *calumnia*, pronunciata direttamente dall'organo giudicante chiamato a esprimersi sull'*accusatio falsi*⁴⁶. Ecco dunque che le due proposizioni che compongono la parte centrale del frammento costituiscono una sorte di complemento della trattazione della fattispecie di *accusatio falsi*. Se il processo si è risolto con un'assoluzione del reo, il *tutor* che abbia promosso l'accusa *pupilli nomine* è sollevato dalla *pronuntiatio de calumnia* solo in quanto dimostri di essere stato indotto all'*accusatio* da una falsa rappresentazione dei fatti da parte di altri soggetti gravitanti intorno al *pupillus*⁴⁷. E, stante il principio di reciprocità introdotto dalla *lex Remmia*, sin da età repubblicana al calunniatore sarebbe stata «inflitta la stessa pena che avrebbe dovuto subire l'accusato se fosse stata provata l'accusa nei suoi confronti»⁴⁸; dunque, nel caso di specie, innanzitutto l'indegnità a succedere. Anche la *tergiversatio* processuale sfocia però – già a partire dall'età di Claudio e poi in modo più compiuto e organico dopo il *senatus consultum Turpilianum* – in una pronuncia *de calumnia* (e conseguente indegnità a succedere): una precisazione dei termini entro i quali la desistenza processuale del *tutor* non è sanzionata sulla base del *Turpilianum* appare quindi al giurista opportuna, oltre che necessaria.

L'ultima parte del frammento ripercorre la *ratio* che anima l'intero caso, ossia l'intrasmissibilità di due diverse fattispecie d'indegnità successoria (che potremmo definire 'processuale', tanto in ambito civile, quanto criminale) a chi abbia agito *nomi-*

⁴⁵ Così G. LAVAGGI, *D.* 34.9.22, cit., p. 460.

⁴⁶ In questo senso, il generico riferimento, nel frammento di Trifonino, ad un *quisquam iudicum*, apre un ventaglio di possibilità rispetto agli organi competenti a pronunciarsi in materia, anche nell'ambito di *cognitiones extra ordinem*.

⁴⁷ K. FILDHAUT, *Die libri disputationum*, cit., p. 133. Non appare casuale il richiamo agli «*instantes patris liberti*», che funge da pendant logico fra le due proposizioni.

⁴⁸ Così B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², p. 180 e nt. 253. In generale, sul tema, vd. anche D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae. Contributo allo studio del processo criminale romano*, Napoli 1999, part. pp. 15 ss. (da cfr. però con M. MIGLIETTA, *rec.* a D.A. CENTOLA, *Il crimen calumniae*, in *IVRA*, L, 1999 [sed 2003], pp. 202 ss.).



ne pupill⁵⁴⁹. Ora, è questa *ratio* (che tiene uniti due casi d'indegnità a succedere almeno in apparenza diversi) che senz'altro Trifonino rintraccia nei *libri ad Vitellium* di Sabino: tuttavia, non si può fare a meno di affermare che tale *ratio* appaia comprensibile proprio solo in quanto connessa alle fattispecie descritte e – insieme con Enzo Nardi – concludere che esse «sarebbero già illustrate da Sabino ... nei *libri ad Vitellium*», poiché «così almeno par lecito argomentare dalla chiusa di D. 34, 9, 22»⁵⁰.

Pur con tutte le cautele del caso, pare potersene desumere che l'intero passo, ancorché in alcuni punti rimaneggiato sul piano stilistico e con finalità di attualizzazione proprie di Trifonino⁵¹, seguisse l'andamento di un passo di Sabino che già doveva contenere il riferimento alle fattispecie di *calumnia* (e quindi anche alla disciplina del *Turpillianum*).

Non è d'altra parte insignificante notare che l'impianto palinogenetico del quinto libro delle *disputationes* di Trifonino sia da ricondurre alla materia della *querela inofficiosi testamenti*; la prospettiva è dunque quella delle violazioni degli *officia pietatis* contenute nei testamenti e il discorso sull'*accusatio falsi* e le pronunce *de calumnia* ad essa connesse

⁴⁹ Dichiarare questo passaggio interpolato significherebbe privare il passo della sua motivazione. Così G. FINAZZI, *'Heredem esse' ed 'in tutelam suam venire'*, cit., p. 144 nt. 111 i.f.

⁵⁰ E. NARDI, *I casi di indegnità*, cit., p. 280 e ntt. 1 e 2 (ove discussione della storiografia: in particolare, Nardi esclude l'ipotesi di un'emersione di queste fattispecie d'indegnità nel sistema di norme della *lex Iulia et Papia*, non tralasciando l'ipotesi che la «*accusatio falsi* avesse assunto profilo indignitario sull'esempio di quella della *querela inofficiosi*). In tal senso vd. anche K.-P. MÜLLER-EISELT, *Divus Pius constituit*, cit., p. 258. Tuttavia, parzialmente contraddicendosi con quanto in prima battuta affermato, sempre E. NARDI, *Tornando su due passi delle fonti*, cit., p. 441 e nt. 11 – in polemica con G. LAVAGGI, *D. 34.9.22*, cit., p. 462 – pare respingere ogni connessione fra la citazione dell'*ad Vitellium* sabiniano e il riferimento al *Turpillianum*, con il risultato di lasciare fluttuante la cronologia dell'opera di Sabino. Limita adesso l'interpretazione dell'inciso *idem et Sabinus libros ad Vitellium scripsit* alla sola regola generale formulata nel tratto *discreta sunt non debet* F. MATTIOLI, *I libri di Sabino ad Vitellium: un primo approccio ai contenuti, alle caratteristiche dell'opera e agli aspetti problematici* (contributo anticipato dall'Autrice in *Koinonia* XLIII, 2019, pp. 149-180, da cui si cita, ora anche in questo volume). Senza argomentazioni davvero probanti se non il richiamo a non meglio specificate «ragioni di prudenza», Mattioli sostiene infatti (pp. 170 s.) che la formulazione *idem et rell.* risulti «non sufficientemente circostanziata dal punto di vista contenutistico per essere riferita nella sua interezza all'esposizione che la precede». Tale affermazione richiederebbe un onere della prova che a parere del sottoscritto resta inevaso.

⁵¹ L'inciso '*nec quisquam-patris instantibus*' potrebbe per esempio riecheggiare, nella formulazione, una costituzione di Settimio Severo e Caracalla del 205 d.C. nota da C. 9.1.12.1: *nec enim facile tutores vel curatores qui officio et periculo [suo] res pupillorum vel adolescentium administrant sententia notantur, nisi evidens eorum calumnia indicanti apparebit*. Sul punto vd. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Secta temporum meorum. Rinnovamento politico e legislazione fiscale agli inizi del principato di Gordiano III*, Palermo 1978, p. 39 nt. 15 (e, con particolare riguardo all'aspetto esimente della *officii necessitas*, 52 e nt. 6, ove altre fonti e bibl.). Il tema sembrerebbe in ogni caso un *topos*, come pare suggerire Apul. *Apol.* 2, su cui cfr. F. LAMBERTI, *De magia als rechtsgeschichtliches Dokument*, in *Apuleius. Über die Magie*, Darmstadt 2002, pp. 331 ss.



appare invece assolutamente accessorio: un elemento che mi pare vada nella direzione di una rilevante dipendenza pressoché dell'intero passo di Trifonino da Sabino⁵².

Si potrebbe a tal punto obiettare che – per quanto ci consta dai frammenti e dai *testimonia* superstiti – anche l'*ad Vitellium* di Sabino⁵³ avesse in prevalenza (se non esclusivamente) ad oggetto la materia successoria; quindi che anche nell'*ad Vitellium* il richiamo alla disciplina della *calumnia* potrebbe considerarsi un 'fuor d'opera'. Non pare tuttavia trascurabile la considerazione che, se ammettessimo la datazione dei *libri ad Vitellium* di Sabino a una data (di poco) successiva al 61 d.C., la materia del sanzionamento della *tergiversatio* processuale, trattata in collegamento con l'accusa di falso testamentario, avrebbe costituito un tema di stringente attualità.

Come si evince dal racconto di Tacito (*ann.* 14.40 ss.), nel 61 d.C. due scandali investirono l'élite di Roma: l'uccisione del *praefectus Urbi* in carica L. Pedanio Secondo da parte di uno dei suoi schiavi e l'attribuzione di un falso testamento al senatore di rango pretorio Domizio Balbo da parte di un suo *propinquus*, Valerio Fabiano, in combutta con altri soggetti, prevalentemente di rango senatorio ed equestre.

Tacito (che con ogni verosimiglianza attinge agli *acta senatus*⁵⁴) ricorda queste vicende in quanto trattate dai *patres* per via della loro risonanza e per gli effetti che produssero⁵⁵; in particolare, ed è quello che qui interessa, la vicenda del falso testa-

⁵² Rinunciatario mi pare l'approccio di K. FILDHAUT, *Die libri disputationum*, cit., p. 135 e nt. 548, che si limita a osservare che Trifonino avrebbe desunto da Sabino soltanto il riferimento alla «Rollenverteilung im Prozeß» di pupillo e tutore. Ma su alcune carenze del libro di Fildhaut in ordine all'esame delle citazioni di giuristi e provvedimenti imperiali operate da Trifonino in chiave argomentativa nei *libri disputationum*, si era espresso già Chr. BALDUS, *Die libri disputationum des Claudius Tryphoninus*, in RDR, V, 2005, p. 323. In ogni caso non condivisibili mi appaiono le perplessità espresse (ma non argomentate) da O. BEHREND, *Die Prokurator der klassischen römischen Zivilrechts*, in ZSS, LXXXVIII, 1971, p. 240 nt. 99, in ordine alla genuinità della citazione nel testo di Trifonino.

⁵³ E forse l'opera stessa di Vitellio, per quanto a noi ignota? Pur osservando come i frammenti superstiti *ad Vitellium* si riferissero «tutti alla dottrina de' testamenti», C. FERRINI, *Saggi intorno ad alcuni giureconsulti romani* (1885), in ID., *Opere*, a c. di E. ALBERTARIO, II, Milano 1929, p. 37 nt. 1, osservava come «difficilmente l'opera di Vitellio si estendeva solo a questa materia». Viceversa, V. ARANGIO-RUIZ, s.v. *Vitellio, Aulo (sic)*, in *Enc. Ital. Treccani. Appendice*, I, Roma 1938, riteneva che l'opera di Vitellio fosse una «collezione di responsi relativi alla sola materia testamentaria». A una «raccolta di *responsa dei veteres*» operata da un giurista di nome Vitellio, pensa ora anche F. MATTIOLI, *I libri di Sabino ad Vitellium*, cit., p. 173; Mattioli sostiene che questo giurista avrebbe operato forse nell'ultima età repubblicana, tuttavia senza nessuna argomentazione davvero stringente (per quanto attiene al «qualche conforto» che Mattioli rintraccia nelle citazioni di giuristi repubblicani in parte dei passi riferibili all'*ad Vitellium* di Sabino vd. quanto osservato alla nt. 66, *infra*).

⁵⁴ O. DEVILLERS, *Tacite et les sources des Annales. Enquêtes sur la méthode historique*, Louvain-Paris 2003, p. 61 e nt. 565 (ove bibl.), a ragione riferisce agli *acta senatus* l'intera sezione di *ann.* 14.40-45.

⁵⁵ La vicenda di L. Pedanio Secondo sfociò nella conferma dell'applicazione dell'antico *se-*





mento attribuito a Domizio Balbo sfociò nella condanna – a seguito di una vera e propria *cognitio senatus* – dei soggetti coinvolti. Fra essi, un tale Valerio Pontico (di cui null'altro sappiamo, ma che dalla struttura onomastica pare potersi identificare con un liberto dell'imputato principale, Valerio Fabiano⁵⁶) che

pari ignominia ... adfcitur, quod reos, ne apud praefectum urbis arguerentur, ad praetorem detulisset, interim specie legum, mox praevaricando ultionem elusurus. (Tac. ann. 14.41).

In buona sostanza, a Valerio Pontico, condannato all'*interdictio aqua et igni*, sarebbe stato contestato l'aver proditoriamente intentato dinanzi alla *quaestio ex lege Cornelia testamentaria* l'accusa contro Valerio Fabiano e i suoi complici una volta che era stata scoperta la falsificazione: ciò allo scopo di evitare che essi fossero accusati dinanzi al *praefectus Urbi*⁵⁷. Egli avrebbe poi dato avvio, d'intesa con la difesa degli imputati, a

natus consultum Silianianum, anche in ragione dell'intervento d'indirizzo di C. Cassio Longino, annotato negli *acta* e riprodotto da Tacito, che si oppose alla deroga proposta per fare salva la vita ai molti schiavi che erano *sub eodem tecto* del prefetto dell'urbe. F.M. D'IPPOLITO, *Ideologia e diritto in Cassio Longino*, Napoli 1969, pp. 61 ss.; J.G. WOLF, *Das Senatusconsultum Silianianum und die Senatsrede des C. Cassius Longinus aus dem Jahre 61 n. Chr.*, in *Sitzb. Heidelb. Akad. Wiss., Phil.-hist. Kl.* 1988/2, Heidelberg 1988, *passim*. La questione è appena sfiorata da D. V. PIACENTE, *Lo schiavo nella disciplina del senatoconsulto Silianiano*, Bari 2018; un libro che desta numerose perplessità nei lettori più e meno avvertiti, sia per approccio metodologico sia per i risultati a cui giunge, e che lascia sostanzialmente inevasa la peraltro necessaria rivisitazione del tema del rapporto fra il *senatus consultum Silianianum* e i successivi senatoconsulti in materia di "strafrechtliche Verantwortlichkeit" degli schiavi, anche alla luce del contesto socio-economico in cui questi provvedimenti furono varati. D'altro canto, proprio il 61 d.C. si segnala per essere un anno di grande rilevanza nella attività nomopoietica del senato romano. La lettura sistematica delle fonti di tradizione manoscritta, e in particolar modo il resoconto degli *Annales* di Tacito, mostra infatti come i provvedimenti assunti dal senato in quell'anno e di cui abbiamo notizia fossero per la più gran parte interconnessi.

⁵⁶ Il *cognomen* 'Ponticus' è verosimilmente indicativo della zona di provenienza dello schiavo; alcuni esempi di schiavi e liberti con questo nome in *CIL* VI 10860 (= 34032), 13227, 22094, 24614; *CIL* XI 3326 e 6249 (= *CLE* 1302); *CIL* XIII 5830, e in particolare (per la cronologia e il contesto sociale) *CIL* VI 10769 che documenta un [L(ucius) A]elius Seiani l(ibertus) / Ponticus (ma per un elenco più dettagliato cfr. H. SOLIN, *Die Griechischen Personennamen in Rom. Ein Namenbuch*, Berlin 2003², p. 644). Infondata mi pare l'opinione (dubitativamente [sfortasse] ripresa in *PIR*² V 170) di J. LINDERSKI, *The missing Ponticus*, in *AJAH*, XII, 1987 (sed 1995), p. 159 [= Id., *Roman Questions*, II, Stuttgart 2007, p. 123] secondo cui Valerio Pontico «may have been a senator». Per un inquadramento generale dei cognomi di derivazione geografica cfr. anche I. KAJANTO, *The Latin cognomina*, Helsinki 1965 [rist. anast. Roma 1982], pp. 43 ss. e 180 ss.

⁵⁷ A ragione B. SANTALUCIA, *Diritto e processo penale*, cit., p. 223, osserva come l'episodio sia interessante, in quanto permette di stabilire che nel 61 d.C. il processo dinanzi alle *quaestiones* fosse ancora legalmente ammissibile, pur essendo prassi oramai in via di consolidamento la rimessione delle fattispecie di falso (almeno quello testamentario) alla cognizione del *praefectus Urbi*, «il cui giudizio era verosimilmente più celere e severo». Molto importanti, per una valutazione complessiva della vicenda, anche le riflessioni di D. MANTOVANI, *Sulla competenza penale*





tutta una serie di manovre dilatorie finalizzate a ritardare lo svolgimento del processo. Questa è senz'altro la ragione per cui il senato avrebbe avocato a sé la causa⁵⁸. La *cognitio* sarebbe stata altresì l'occasione (secondo una procedura tipica del tempo: si pensi alla genesi del *senatus consultum Macedonianum*) per intervenire sulla disciplina delle fattispecie di *calumniā* riconducibili alla desistenza ingiustificata dall'accusa. Leggiamo in Tacito (*ann.* 14.41 i.f.):

additur senatus consulto, qui talem operam emptitasset vendidissetve, perinde poena teneretur ac publico iudicio calumniāe condemnatus.

Si tratta dunque del *senatus consultum Turpillianum* (o – come pure ritengono alcuni – di un primo provvedimento che avrebbe provocato, di lì a breve, l'approvazione dello stesso)⁵⁹, la cui genesi va evidentemente a intrecciarsi con una vicenda di *accusatio falsi*.

Quindi non mi pare suscitare particolari perplessità l'ipotesi che, a breve tempo dalle vicende del 61 d.C., un giurista avvertito come Sabino avesse ritenuto di alludere, quantomeno incidentalmente⁶⁰, all'applicabilità della disciplina introdotta dal *Turpillianum* ad un caso di desistenza in un processo di falso testamentario all'apparenza simile a quello da cui era scaturito il senatoconsulto, ma in cui veniva in rilievo l'esimente dell'*officii necessitas*⁶¹.

Il ricorso ad elementi di attualità nell'opera di Sabino non è d'altro canto inusuale. Fra gli esempi che sarebbero possibili basterà in questa sede richiamare il frammento dell'undicesimo libro dei *Memorialia* citato in Gell. 5.6.13-14⁶², in cui Sabino si occupava del conferimento della *corona civica*, richiamando un rescritto del-

del praefectus Urbi attraverso il liber singularis di Ulpiano, in A. BURDESE (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, Padova 1988, pp. 173 ss., ove ampia discussione della storiografia. Da ultimo vd. anche K. WOJCIECH, *Die Stadtpräfektur im Prinzipat*, Bonn 2010, part. pp. 125 s. (ove elencazione della storiografia alla nt. 544).

⁵⁸ G. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 239 ss.

⁵⁹ In tal senso G. PURPURA, *Il papiro BGU 611*, cit., pp. 239 s. Ma vd. anche L. FANIZZA, *Delatori e accusatori*, cit., pp. 47 ss.

⁶⁰ In tal senso vd. anche M.P. PIAZZA, *La disciplina nel falso nel diritto romano*, Padova 1991, p. 115, che mette altresì opportunamente in rilievo la trattazione congiunta della materia testamentaria e di problemi in ambito di falso (testamentario) in un altro passo di Sabino (in questo caso dei *libri tres iuris civilis*), commentato in Paul. 3 *ad Sab.*, D. 48.10.2 (Pal. 1634). Echi di lungo periodo si rintracciano nei titoli 4.7 e 5.25 delle *Pauli Sententiae*.

⁶¹ E d'altra parte, nel caso rappresentato il tutore sarebbe stato anche legatario: era dunque necessario precisare i termini entro i quali una pronuncia *ex senatus consulto Turpilliano* avrebbe avuto l'effetto di determinare anche l'indegnità a succedere (aspetto su cui cfr. E. NARDI, *I casi di indegnità*, cit., p. 324), che infatti si riverbera interamente sul *pupillus*.

⁶² *Masurius autem Sabinus in undecimo librorum memorialium civicam coronam tum dari solitam dicit, cum is, qui civem servaverat, eodem tempore etiam hostem occiderat neque locum in ea pugna reliquerat; aliter ius civicae coronae negat concessum. 14. Tiberium tamen Caesarem consultum, an civicam coronam capere posset, qui civem in proelio servasset et hostes ibidem duos interfecisset, sed locum, in quo pugnabat, non retinisset*





l'imperatore Tiberio in materia emanato con finalità di modificare la tradizione. Un rescritto con ogni verosimiglianza da ricondurre al conferimento, nel 20 d.C., della corona civica al *gregarius miles* Helvius Rufus, ricordato in Tac. *ann.* 3.21.3⁶³.

Vi sono, insomma, una serie di elementi indiziari che incentivano a ritenere, come già Bremer⁶⁴, che i *libri ad Vitellium* siano stati composti in un'epoca posteriore all'approvazione del *senatus consultum Turpillianum* (primi mesi del 61 d.C.)⁶⁵, che infatti commentavano. Una tale acquisizione, se condivisa, si rivelerà gravida di conseguenze in ordine alle riflessioni che possono svolgersi sull'identità di Vitellio e sulla finalità dei *libri ad Vitellium* di Sabino.

4. Ipotesi su Vitellio

Come abbiamo visto (§ 2, *supra*), già dalle fonti in nostro possesso emergeva in modo chiaro l'improbabilità di identificare il Vitellio oggetto dell'attenzione di Sabino tanto con il procuratore di epoca augustea Publio Vitellio quanto con uno dei suoi primi tre figli (Aulo, Quinto e Publio); ciò, sia che si dovesse pensare a un dedicatario/destinatario dell'opera, sia (soprattutto) nel caso in cui si dovesse pensare a un giurista commentato da Sabino.

L'abbassamento della cronologia dei *libri ad Vitellium* di Sabino ad un anno di poco successivo al 61 d.C. comporta una sostanziale semplificazione del quadro delle ipotesi: ne vengono definitivamente esclusi tanto Publio Vitellio⁶⁶ quanto i suoi

eoque loco hostes potiti essent, rescripsisse dicit eum quoque civica dignum videri, quod appareret e tam iniquo loco civem ab eo servatum, ut etiam a fortiter pugnantis retineri non quiverit.

⁶³ Sul punto cfr. F. D'IPPOLITO, *I Memorialia di Sabino*, in ID., *Del fare diritto nel mondo romano*, Torino 2000, pp. 65 s., che richiama l'opinione di A. Stein (ivi cit. alla nt. 7), e osserva come sia possibile datare i *Memorialia* a poco dopo il 20 d.C., forse dopo la successione di Sabino a Capitone (che morì nel 22 d.C.).

⁶⁴ F.P. BREMER, *Iurisprudentiae Romanae*, cit., p. 375; G. BAVIERA, *Di una recente congettura*, cit., p. 13.

⁶⁵ Come si evince dai *fasti Capitolini*, P. Petronius Turpilianus fu infatti console ordinario insieme a L. Caesennius Paetus. I due *ordinarii* potrebbero essere stati in carica per la prima metà dell'anno, sostituiti forse entrambi nel secondo semestre da una coppia di *suffecti* (A. DEGRASSI, *I fasti consolari dell'impero romano*, p. 17; G. CAMODECA, *I consoli degli anni di Nerone nelle Tabulae Herculanenses*, in ZPE, CXCI, 2015, p. 275). Certamente (come ricorda Tac. *ann.* 14.39) P. Petronius Turpilianus fu inviato – dopo aver deposto i fasci consolari – in *Britannia* con le funzioni di *legatus Augusti pro praetore* (è dunque erronea la ricostruzione dell'anno consolare proposta da erronea la ricostruzione di P.A. GALLIVAN, *Some Comments on the Fasti for the Reign of Nero*, in CQ, XXIV, 1974, p. 291). Questo restringe notevolmente l'arco temporale entro cui è databile l'approvazione del *senatus consultum Turpillianum* al primo semestre del 61 d.C. (cfr. in proposito anche A.R. BIRLEY, *The Roman Government of Britain*, Oxford 2005, p. 49, che osserva come P. Petronius Turpilianus fosse certamente ancora console in marzo, come dimostrano *TPSulp.* 91 e 92).

⁶⁶ Come riteneva pure G. BAVIERA, *Di una recente congettura*, cit., p. 13; ultimamente vd. an-





primi tre figli, tutti morti da tempo (al più tardi nell'ultima fase dell'età tiberiana): non sarebbero dunque potuti essere né dedicatari né destinatari dell'opera (una dedica postuma sarebbe fenomeno davvero eccezionale, soprattutto per la letteratura giuridica). Inoltre, abbiamo precisato come dalle fonti non emergano elementi che inducano a rintracciare, in alcuno di loro, una qualche competenza o interesse di natura giuridica.

Viceversa, una cronologia dell'opera di Sabino ancorabile ai primi anni del sesto decennio del I secolo d.C., impone di concentrare – come del resto già Detlef Liebs⁶⁷ – la nostra attenzione su Lucio Vitellio *cos.* III 47 d.C. Costui visse infatti più a lungo dei fratelli (all'incirca sino alla fine del principato di Claudio⁶⁸); di certo, il fatto che, ai tempi in cui Sabino scriveva l'*ad Vitellium*, Lucio Vitellio fosse morto da alcuni anni rende decisamente improbabile che egli potesse essere il dedicatario dell'opera di Sabino; di certo non ne sarebbe potuto essere il destinatario. Quindi – a meno di non pensare a una dedica a uno dei figli di costui, Aulo (il futuro imperatore: *PIR*² V 740), o l'omonimo Lucio (*PIR*² V 742) – è ragionevole supporre che i *libri ad Vitellium* fossero un'opera di commento ad uno scritto di un membro della *schola* di Capitone, Sabino e Cassio morto di recente.

Sarebbe pertanto da valorizzare l'ipotesi di un Lucio Vitellio 'giurista'. Dalle fonti si evincono infatti una serie di elementi che sembrano indirizzarsi, in modo concorde, in tal senso. In primo luogo, ci sono elementi atti a ritenere che Lucio Vitellio avesse non sporadici interessi giuridici: era senz'altro console in carica (non

che A. SPINA, *Ricerche sulla successione testamentaria*, cit., pp. 53 s., tuttavia con qualche imprecisione, su cui è intervenuta F. MATTIOLI, *I libri di Sabino ad Vitellium*, cit., p. 172 nt. 64. Sempre Mattioli, in ogni caso, pare prediligere una datazione dell'*ad Vitellium* di Sabino in un'epoca un po' precedente, anche perché «una parte dei passi riferibili all'*ad Vitellium* coinvolge, con una certa – forse non casuale – frequenza giuristi repubblicani». L'argomento mi pare fragile. Premesso che non si riesce a comprendere il senso dell'inciso sulla 'non-casualità' delle citazioni 'repubblicane', deve rilevarsi che Sabino citava certamente Servio nel passo riferito da Ulp. 20 *ad Sab.*, D. 34.2.19.17 (Pal. 2606: [*Gemmas*] *ut refert Sabinus libris ad Vitellium, Servius a lapillis eo distinguebat et rell.*), mentre non paiono in alcun modo decisive per una più alta datazione dell'opera le citazioni di Quinto Mucio (certa mi pare quella di Ulp. 22 *ad Sab.*, D. 33.9.3 pr. (Pal. 2641); ma vd. anche le similitudini riscontrate da F.P. BREMER, *Iurisprudentiae Romanae*, cit., pp. 376 ss.), poiché Mucio è giurista ampiamente citato e commentato anche in epoca di molto successive (basti pensare a Pomponio). Merita senz'altro attenzione la catena di Paul. 2 *ad Vitell.*, D. 34.2.32 (Pal. 2074), nella quale però i riferimenti a giuristi repubblicani e della prima età augustea ([Aquilio?] Gallo, Tuberone, Labeone), si intrecciano con quelli a giuristi più tardi di Sabino, come Nerazio (che cita Proculo) e Scevola: il che ovviamente indebolisce l'argomento di una certa paternità di Vitellio (o anche soltanto di Sabino) della parte 'repubblicana' e 'protoaugustea' della catena, lasciando margine per una paternità paolina se non di tutte codeste citazioni, quantomeno di parte di esse.

⁶⁷ D. LIEBS, *Nichtliterarische römische Juristen*, cit., p. 139.

⁶⁸ Vedi nota 23 *retro*.





sappiamo se relatore) al momento dell'approvazione, nel 34 d.C., del *senatus consultum Persicianum* (Tit. ex corp. Ulp. 16.3) che aveva inasprito le sanzioni previste dalla *lex Iulia de maritandis ordinibus* e dalla *lex Papia Poppaea nuptialis*, considerando non ottemperanti agli obblighi contenuti nelle due *leges* anche i matrimoni in cui fosse al di sopra dell'età massima uno solo dei *coniuges*⁶⁹.

Inoltre, oltre a essere tre volte console e poi *ensor ex s.c.*, durante l'assenza di Claudio per la spedizione in *Britannia* fu investito di un *imperium* con il quale, specifica Cassio Dione (60.21.2), fu fra le altre cose chiamato alla gestione di τὰ μὲν ὄντοι, ossia gli affari interni⁷⁰: quindi, v'è da credere, anche ad amministrare (*extra ordinem* ed entro le materie divenute di competenza del principe) la giustizia civile e penale⁷¹.

Tra gli interessi di Lucio Vitellio pare potersi rintracciare (del resto nel solco di una tradizione tipica della scuola di Capitone, Sabino e Cassio) anche un'attenzione per la materia sacrale. Svetonio (*Vit.* 2.5) riconduce all'*ingenium in adulando* il fatto che Lucio Vitellio, ritornato dalla Siria, *primus C. Caesarem adorare ut deum instituit*: l'allusione ai torni adulatorii porterebbe a escludere, almeno in prima battuta, una qualsiasi rilevanza formale dell'adorazione introdotta da Lucio Vitellio: è da sottolineare tuttavia l'uso del verbo *instituo*, che in Svetonio fa spesso riferimento a una dimensione giuridico-formale (peraltro con un discreto riguardo a interventi a carattere sacrale)⁷².

⁶⁹ Estendeva cioè le sanzioni previste per i *caelibes* anche all'ultrasessantenne che avesse sposato una donna che non avesse ancora compiuto cinquant'anni (l'età di lui non esentava lei, e neppure più lui) e alla donna ultracinquantenne che avesse sposato un uomo sotto i sessant'anni (l'età di lei, non esentava lui, e neppure più lei). Una eco del *senatus consultum* è anche in Suet. *Claud.* 23.1. A questo provvedimento fecero seguito – nella seconda metà del principato di Claudio – due ulteriori provvedimenti, i *senatus consulta Claudianum e Calvisianum*, entrambi ricordati nel prosieguo della trattazione dei Tit. ex corp. Ulp. 16.3-4 (oltre che dal *Gnomon Id. Log.* §§ 24-28), quasi a voler costituire «parti integranti di un'unica realtà storica e logico-giuridica» (così R. ASTOLFI, *Il matrimonio nel diritto romano classico*, Padova 2014², p. 256). Sul punto vedi diffusamente P. BUONGIORNO, *Senatus consulta Claudianis temporibus facta*, cit., pp. 338 ss.

⁷⁰ Sulla natura dei poteri conferiti a Lucio Vitellio nel 43-44 d.C. (che il già richiamato passo di Suet. *Vit.* 2.4 definisce *cura imperii* e di cui importanti echi sono anche in Tac. *hist.* 1.52.4 e Plut. *Galb.* 22.5) vd. anche la bibliografia cit. alla nota 22 *retro*.

⁷¹ D'altro canto, anche in alcune emissioni monetali del breve principato di Aulo Vitellio il padre Lucio è rappresentato assiso sulla sella curule, apparentemente nell'atto di amministrare la giustizia (*RIC I² Vitellius* 114, 134, 135), così come altri tipi (*RIC I² Vitellius* 94-97) sembrano richiamare l'iconografia del noto aureo del 28 a.C. recante la leggenda *Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit* e che rappresenta «non solo la sella curule, ma... lo stesso magistrato assiso, mentre compie un atto giuridico» (su questo aureo vd. diffusamente D. MANTOVANI, *Leges et iura p(opuli) R(omani) restituit. Principe e diritto in un aureo di Ottaviano*, in *Athenaeum*, XCVI, 2008, pp. 5 ss., e part. p. 54, da cui si cita).

⁷² Significativo Suet. *Claud.* 11.2: *ius iurandum neque sanctius sibi neque crebrius instituit quam per Augustum*; ma vd. anche (sempre con riguardo a interventi a carattere sacrale), e.g., *Iul.* 24.2; *Cal.*





In questo senso merita poi di essere richiamata anche un'informazione desumibile da Tertulliano, che cita (*de anima*, 46.7) in modo esplicito una notizia desunta da alcuni *Vitellii commentarii*; si tratta di un *omen* che avrebbe annunciato a Cicerone l'ascesa di Ottaviano, all'epoca ancora *puerulus*, quale *reformator imperii*⁷³. Alessandro Galimberti ha opportunamente richiamato l'attenzione su questo testo, ritenendo tuttavia – sulla base di una serie di testi di Flavio Giuseppe che potrebbero alludervi – di collegare l'opera (la cui paternità sarebbe di Lucio Vitellio) al filone memorialistico-storico⁷⁴. In verità, i testi richiamati da Galimberti sono tutti riconducibili alle operazioni di Vitellio sul *limes* partico nel 36-37 d.C., e questo induce a esprimere qualche riserva rispetto a tale interpretazione⁷⁵. Insisterei invece su un aspetto, ossia l'uso del termine *commentarius* in Tertulliano, che pare impiegato con riferimento ad opere anche molto diverse fra loro, ma per la maggior parte connotate da una carattere sacrale (*sancti commentarii*, *commentarii nostri*, sono appunto le scritture cristiane, e.g. in *de ieiun.* 10.23-25, o in *de testim. anim.* 6.7-9, che si contrappongono ai *commentarii vestri* menzionati in *ad nation.* 2.1.12 ss., con generico riferimento ad opere a carattere religioso di tradizione pagana).

Ciò induce a supporre – anche in questa circostanza con tutte le opportune cautele – che Tertulliano (non a caso a sua volta autore con solide competenze giuridiche) potesse avere dinanzi a sé un'opera – attribuita a (un) Vitellio – con una forte componente storiografica e sacrale a un tempo⁷⁶. Un'opera forse simile, nel metodo, ai *Memorialia* di Sabino (quest'ultimi opera a carattere lemmatico, scritta da Sabino

15.1, 22.3, 25.4; *Dom.* 4.4. Condotte adulatorie senz'altro vi furono e ne circolava notizie in tradizioni ostili a Lucio Vitellio, confluite e.g. in Dio 59.27.5-6.

⁷³ *Noverunt et Romani veritatis huiusmodi somnia. Reformatorem imperii, puerulum ad huc et privatum loci, et Iulium Octavianum tantum et sibi ignotum Marcus Tullius iam et Augustum et civium turbinum sepulchrum de somnio norat. In Vitellii{s} commentariis conditum est.*

La *lectio* 'in *Vitelliis commentariis*', tradita dall'unico codice che tramanda il *de Anima*, il *Parisinus Lat.* 1622 (cd. *Codex Agobardinus*) è comunemente corretta nel più comprensibile 'in *Vitellii commentariis*'. La congettura 'in *vitae illius commentariis*' (con riferimento cioè a una presunta – tarda – autobiografia di Cicerone, che sarebbe citata nel luogo in esame), proposta in passato da taluni editori è oramai definitivamente rigettata da J.H. WASZINK, *Tertulliana*, in *Mnemosyne*, III, 1936, pp. 170 s. (e poi in *Tertullianus. De Anima*, ed. J.H. WASZINK, Amsterdam 1947, p. 494).

⁷⁴ A. GALIMBERTI, *I Commentarii di L. Vitellio e la fonte romana del XVIII libro delle Antichità Giudaiche di Flavio Giuseppe*, in *Historia*, XLVIII.2, 1999, pp. 224 ss.

⁷⁵ Mal si concilierebbe infatti, a meno di non pensare a un *excursus* (come propone invece A. GALIMBERTI, *I Commentarii di L. Vitellio*, cit., p. 233) una digressione sugli *omina* del principato augusteo, in una pretesa opera autobiografica a carattere memorialistico. L'esistenza di un tal genere di opera potrebbe in ogni caso essere ammissibile, indipendentemente dalla testimonianza di Tertulliano.

⁷⁶ Non è d'altro canto irrilevante che Tertulliano adoperi, per introdurre la citazione dai *Vitellii commentarii*, il verbo *condo* (nella forma impersonale *conditum est*): un *bapax* nel lessico tertulliano, ma pur sempre fortemente connotante nel suo significato primario.





sotto Tiberio, ma che, sulla scia della visione ‘scientifica’ di Capitone, era finalizzata, anche mediante il ricorso a *exempla*, a contribuire alla conservazione e all’adattamento funzionale di istituti e rituali antichissimi⁷⁷). I *commentarii* vitelliani potrebbero cioè aver proseguito l’opera complessa, intrapresa dal Sabino di epoca tiberiana, di sistemazione e adattamento di materiali che riguardavano istituti e rituali, per fare in modo che tutto avvenisse in armonia da un lato «con le regole e i giudizi che li avevano trasmessi», dall’altro con i mutati equilibri politici. I *commentarii* di Vitellio, che non sono ovviamente l’opera che il tardo Sabino avrebbe commentato nei *libri ad Vitellium*, ci parrebbero in ogni caso essere ispirati a un metodo, nel solco di una tradizione.

Un esempio dell’applicazione pratica di questo metodo pare d’altro canto potersi riscontrare in quello che appare forse l’elemento più significativo per la definizione delle competenze giuridiche di Lucio Vitellio, ossia il ruolo giocato da questi nel processo di ammissione delle *nuptiae in fratrum filias* nell’ordinamento romano, al fine cioè di concedere a Claudio la possibilità di sposare sua nipote Agrippina.

Del *senatus consultum* del gennaio del 49 d.C. che consentì tal genere di unioni matrimoniali ci si è occupati altrove⁷⁸. In questa sede basterà soltanto ricordare come Tacito (*ann.* 12.5-6), che deriva la propria informazione dagli *acta senatus*, insista sul ruolo di Lucio Vitellio nello svolgimento della seduta senatoria, sottolineando altresì il richiamo, nell’orazione di costui, al fatto che queste unioni fossero *aliis gentibus sollemnia, neque ulla lege prohibita*. Come si è visto altrove, questo inciso pare essere un esplicito riferimento a esperienze endogamiche tipiche delle popolazioni della costa e dell’entroterra medio-orientali (fenicie e licie in primo luogo, ma ammesse anche presso l’élite giudaica).

Vi è dunque motivo di ritenere che, quando Tacito osserva che Lucio Vitellio curò *suis artibus* l’‘accettazione istituzionale’ delle nozze tra zio e nipote, non si riferisce soltanto alle capacità politiche dell’uomo, ma anche – pur velatamente e con una certa ironia – alle sue competenze giuridiche⁷⁹.

Siamo insomma dinanzi ad una serie di tasselli che lasciano intravedere in Lucio Vitellio una non trascurabile *Juristenausbildung*. E d’altro canto, anche il fatto che i

⁷⁷ In tal senso F. D’IPPOLITO, *I Memorialia di Sabino*, cit., p. 84.

⁷⁸ Vd. P. BUONGIORNO, *In fratrum filias coniugia. Fra diritti orientali e diritto romano*, in ID. et alii (a cura di), *Diritti antichi. Percorsi e confronti*, I. *Area mediterranea 1. Oriente*, Napoli 2016, pp. 361 ss.

⁷⁹ E d’altro canto sempre in costanza dei suoi consolati o del suo *imperium* a cavaliere fra il 43 e il 44 d.C. sembrano essersi svolte le sedute senatorie che avrebbero comportato significative riforme, come per esempio quella delle competenze dei magistrati repubblicani con contestuale istituzione dei *praetores fideicommissarii* (44 d.C.), o ancora della remunerazione dell’oratoria giudiziaria (47 d.C.). Ma più in generale, l’intero principato di Claudio, di cui egli fu senz’altro “eminenza grigia”, si segnala per i numerosi interventi riformatori nell’ambito del diritto civile e criminale e in ambito processualistico.





pochi frammenti superstiti delle opere di Sabino e di Paolo – raccolti da Lenel nella *Palingenesia*⁸⁰ – paiano per ampia parte indirizzarsi alla materia successoria, con una prevalenza della disciplina delle successioni a titolo particolare, sembra collimare con un ambito che, come noto, conobbe significativa attenzione proprio a partire dall'epoca di Claudio (soprattutto con l'istituzione dei *praetores fideicommissarii* nel 44 d.C.⁸¹).

Pur nella consapevolezza di come (allo stato attuale della documentazione) nulla provi in maniera indefettibile questa ipotesi su Vitellio, si tratta di elementi che, se letti nel loro insieme, non possono essere in alcun modo trascurati⁸².

5. Una questione di 'scuola'?

Da ultimo, in favore dell'identificazione dei *libri ad Vitellium* come opera di commento ad alcuni scritti di un giurista attivo sul finire della prima metà di I sec. d.C., depone un passo di Ulp. 20 *ad Sab.*, noto da D. 33.7.12.27 (Pal. 2611), in materia di *fundus legatus cum instrumento*, in cui – dopo aver citato espressamente i *libri ad Vitellium* di Sabino – Ulpiano osserva come «*et Sabinus definit et Cassius apud Vitellium notat*». Un inciso singolare, la cui interpretazione ha suscitato aspre discussioni anche nella storiografia più recente⁸³, ma che pare riferirsi in modo abbastanza chiaro alla circolazione, tra i giuristi, non solo di *libri ad Vitellium* di Sabino⁸⁴, ma anche di uno scritto di Cassio Longino, che si sarebbe sostanziato quantomeno in *notae* all'opera di un giurista di nome Vitellio⁸⁵. Una tale lettura dell'inciso ulpiano contribuisce

⁸⁰ Cfr. O. LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, cit., vol. I, coll. 1301-1307, nrr. 2062-2090 (Paolo) e vol. II, coll. 189-191, nrr. 10-17 (Sabino).

⁸¹ In cui Vitellio potrebbe anche aver giocato un ruolo. Vedi nota 79 *retro*.

⁸² In ogni caso non mi pare che dall'argomentazione che si è venuta svolgendo si possa desumere che il sottoscritto propenda per un'identificazione di L. Vitellio «come destinatario dell'opera» in quanto giurista (cioè «tende(ndo) a individuare in lui, sulla base di testimonianze letterarie e numismatiche, la figura di un giurista»), come invece sostiene inopinatamente F. MATTIOLI, *I libri di Sabino ad Vitellium*, cit., pp. 171 s. e nt. 63, che, precisa peraltro di aver consultato il contributo nella «versione dattiloscritta inviata per la stampa».

⁸³ Minuziosamente ripercorsa ora da T. BEGGIO, *Vitellius: status quaestionis e prospettive*, in questo volume.

⁸⁴ Nel contesto che si è venuto delineando si può altresì segnalare quella che comunque resta una mera suggestione, ossia che il già richiamato (vedi § 2, *supra*) passo di Sabino citato *verbatim* da Gai. *inst.* 2.218 possa – anche in considerazione della materia trattata e della stretta relazione con una delibera senatoria intervenuta a riformare taluni aspetti della disciplina successoria a titolo particolare – essere riconducibile ai *libri ad Vitellium* (di cui, se così fosse, costituirebbe l'unico frammento, da aggiungere ai *testimonia* collazionati da Lenel). Ma per quanto attiene alla cronologia della produzione di Sabino siamo ben lungi dall'aver una ipotesi di lavoro soddisfacente, il che lascia ogni ulteriore considerazione sul piano delle ipotesi.

⁸⁵ Oltre alle argomentazioni enucleate da R. ASTOLFI, *Et Cassius apud Vitellium notat*, in



quindi a ricondurre l'intera questione nell'alveo della scuola sabiniana e poi cassiana⁸⁶.

Trova quindi ulteriori conferme l'impostazione offerta da Mario Bretone, che nella sua *Storia del diritto romano*, ha opportunamente rimarcato un aspetto centrale della scuola sabiniana, ossia l'annotazione, l'epitomazione, il commento non solo dei libri civilistici di Sabino e Cassio, ma anche delle opere di altri giuristi della scuola (ad es. Minicio e Urseio Feroce), allievi di Sabino. A tale proposito, Bretone ha osservato come il commento agli autori più antichi fu, in fin dei conti, una pratica quotidiana, peraltro non guidata da una cieca fedeltà scolastica. I giuristi sabiniani risalivano volentieri al passato, peraltro non trascurando (dato, questo, di una certa rilevanza), gli autori dell'altra scuola; e ciò, senza che vi fosse necessariamente un'intenzione polemica a muovere verso di loro⁸⁷.

Abstract

Der Beitrag entwickelt eine Hypothese zur Identität von Vitellius, der durch die gleichnamigen Bücher *ad Vitellium* von Masurius Sabinus bekannt ist. Nach einer Exegese von Tryph. 5 *disp.* D. 34.9.22, hält der Verfasser eine Datierung des Werkes von Sabinus auf einen Zeitpunkt kurz nach dem Erlass des *Senatus consultum Turpilianum* (61 n.Chr.) für plausibel. Daraus folgt auch, dass die Annahme eines Vitellius als Widmungsträger der *libri* des Sabinus gegenüber derjenigen Annahme zu bevorzugen ist, dass einige Werke eines Juristen namens Vitellius durch die Sabinianer

IVRA, XVI, 1965, pp. 115 ss. vd. diffusamente P. BIAVASCHI, *Cassio Longino, Aristone e le notae apud Vitellium: ipotesi su D. 33.7.12.27 e D. 33.9.3.1*, in questo volume, dove con solidi argomenti si mette in evidenza come una eco delle *notae* cassiane potrebbe essere rintracciabile in Paul. 2 *ad Vitell.*, D. 33.7.18.10-11 (Pal. 2070), testo in cui si cita esplicitamente Cassio. Ma ammettono l'esistenza di un'opera di Cassio, successiva a quella di Sabino, per esempio anche G. BAVIERA, *Di una recente congettura*, cit., p. 11 (che sulla base di ciò restringe – con argomenti peraltro in linea di massima condivisibili – la cronologia dell'opera di Sabino *ad Vitellium* ad un arco cronologico fra il 61 e il 64/65 d.C.), Th. MAYER-MALY, s.v. *Vitellius*, cit., col. 1743. Viceversa, per F. SCHULZ, *History*, cit., p. 210, «the evidence is poor». Più di recente, ha ipotizzato l'esistenza di *notae* non solo di Cassio, ma anche di Aristone, all'opera di un giurista di nome Vitellio anche F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte. Zweiter Abschnitt. Die Jurisprudenz vom frühen Prinzipat bis zum Ausgang der Antike im Weströmischen Reich und die Oströmische Rechtswissenschaft bis zur Justinianischen Gesetzgebung. Ein Fragment*, hrsg. v. J.G. WOLF, München 2006, pp. 57 e 59 (in senso contrario si è espresso tuttavia D. LIEBS, *Rez.* zu F. WIEACKER, *Römische Rechtsgeschichte*, cit., p. 105).

⁸⁶ Fondamentale adesso per l'analisi del consolidamento della *schola Cassiana / Sabiniana* nel corso del I sec. d.C. lo studio di M. AVENARIUS, *Sabinus und Cassius. Die Konstituierung der sabinianischen Schultradition in der Retrospektive und ihre vermuten „Gründer“ im Wandel der Wahrnehmung*, in K. MUSCHELER (hrsg. v.), *Römische Jurisprudenz – Dogmatik, Überlieferung, Rezeption. Festschrift für Detlef Liebs zum 75. Geburtstag*, Berlin 2011, pp. 33 ss., ove bibliografia.

⁸⁷ Così M. BRETONE, *Storia del diritto romano*, cit., p. 263.





kommentiert worden seien. Es wird daher eine Identifikation mit Lucius Vitellius (*cos.* III 47 n.Chr.) vorgeschlagen. Dieser war in den Regierungsjahren von Tiberius bis Claudius tätig und sein juristisches Interesse ist in mehreren Quellen überliefert (man denke dazu nur an Tac. *ann.* 12.5-6).

